



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso degli informatori scientifici del farmaco presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, secondo le modalità riportate negli articoli che seguono. Quanto indicato nel presente regolamento vale anche, per le parti applicabili, per gli informatori/rappresentanti di Aziende produttrici/fornitrici di Dispositivi Medici (DM) e DM diagnostici in vitro. Per quanto non disposto si deve fare riferimento alle norme di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2 – Identificazione degli informatori scientifici del farmaco

Gli informatori scientifici del farmaco devono essere dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia, che riporti i seguenti dati:

- nome e cognome
- logo e nome dell'Azienda Farmaceutica
- incarico/attività professionale

Tale tesserino sarà fornito agli informatori scientifici dalle rispettive Aziende Farmaceutiche e dovrà essere indossato al momento dell'accesso nelle strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Art. 3 – Modalità di accesso degli informatori scientifici

L'informazione scientifica del farmaco deve avvenire esclusivamente nei luoghi e negli orari stabiliti dalle singole unità operative/moduli dipartimentali. Nei locali di attesa e nei punti di accesso ai reparti di degenza deve essere esposto il cartello informativo che segue:

REPARTO _____
GIORNI E ORARI DI RICEVIMENTO _____

LUOGHI DI RICEVIMENTO _____

Qualora l'attività di informazione sul farmaco si tenga all'interno dei reparti di degenza, essa dovrà svolgersi senza disagi per l'attività assistenziale nonché in orari distinti da quelli di visita e di colloquio dei familiari con equipe clinico assistenziali.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di informazione scientifica negli ambulatori specialistici durante l'orario di visita dei pazienti, all'interno delle sale operatorie e nelle stanze di degenza.

In Farmacia lo svolgimento dell'attività di informazione scientifica è ammesso solo negli uffici dei farmacisti e nella sala riunioni.

Art. 4 – Vigilanza e controlli

L'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento è sotto la responsabilità dei Direttori delle unità operative/Responsabili dei moduli dipartimentali.

IL DIRETTORE GENERALE